

	ALLEGATO 'A'	
	DELL'ATTO RICEVUTO IL 19/09/2023	
	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	"MISSIONE CRISTIANA GOVERNO DEI 12 APS"	
	Titolo I	
	Costituzione e scopi	
	Art.1 - Denominazione-sede-durata	
	1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in	
	avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle	
	norme del Codice civile in tema di associazioni, è	
	costituita l'Associazione non riconosciuta denominata	
	"Missione Cristiana Governo dei 12" - APS, di seguito	
	indicata anche come "Associazione" o per sintesi "Missione	
	G12".	
	2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vittoria	
	(RG), via Bologna, 20. L'eventuale variazione della sede	
	legale nell'ambito del Comune di Vittoria (RG) non comporta	
	modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio	
	Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.	
	3. Essa opera nel territorio della provincia di Ragusa.	
	Intende operare anche nell'ambito della Regione Sicilia.	
	4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie	
	nel territorio italiano o anche all'estero. Le eventuali	
	sedi costituite saranno definite "missioni".	
	5. L'Associazione ha durata illimitata.	

	Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o	
	dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"	
	1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico	
	nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta	
	iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di	
	questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di	
	promozione sociale" dovranno essere inseriti nella	
	denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel	
	RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi	
	"Missione Cristiana Governo dei 12 APS" oppure "Missione	
	Cristiana Governo dei 12 - associazione di promozione	
	sociale".	
	2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare	
	l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o	
	l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle	
	comunicazioni al pubblico.	
	3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del	
	Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di	
	"associazione di promozione sociale" potranno comunque	
	essere inseriti nella denominazione sociale qualora	
	l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti	
	dalla Legge 383 del 2000.	
	Art.3 - Scopi	
	1. L'Associazione è apartitica e fonda la propria attività	
	istituzionale ed associativa sui principi costituzionali	

	della democrazia, della partecipazione sociale e	
	sull'attività di volontariato.	
	2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso	
	l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più	
	attività di interesse generale in favore dei propri	
	associati, di loro familiari o di terzi.	
	3. Essa opera nei seguenti settori (ex art. 5 Codice terzo	
	settore):	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e	
	alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive	
	modificazioni (lett. A, art. 5);	
	b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa (lett. D, art. 5);	
	c) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo (lett. I);	
	d) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi	

	dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.	
	223, e successive modificazioni (lett. J);	
	e) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso (lett. K);	
	f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa (lett. L);	
	g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero	
	delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive	
	modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett.	
	Q);	
	h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	
	166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,	
	beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma del presente articolo	
	(lett. U);	
	i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett.	
	V);	
	l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	

	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi	
	di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett.W);	
	L'Associazione persegue tutti i sopra citati scopi svolgendo	
	tutte le attività di utilità sociale elencate nel seguente	
	articolo.	
	Art. 4 - Attività	
	1. Promuovere l'esecuzione e la proclamazione a tutti i	
	popoli, senza differenza di razza, colore ed ideologia,	
	degli insegnamenti, valori e principi della Bibbia, sacra	
	scrittura, unica autorità in materia di fede, avvalendosi di	
	ogni mezzo di informazione e comunicazione, quali seminari,	
	convegni, scuole, attività didattiche editoriali, scuole	
	bibliche, trasmissioni radiofoniche e televisive, via	
	satellite e/o via Internet ed altro;	
	2. Curare, coordinare e promuovere gli interessi spirituali,	
	morali e materiali di tutte le famiglie e le comunità	
	aderenti all'associazione esistenti in Italia ed all'estero,	
	incoraggiandone il sorgere di nuove e lo sviluppo di quelle	
	già in vita;	
	3. Svolgere ed incoraggiare attività al fine di promuovere	
	tutto ciò che sia necessario, adatto o conveniente per il	

	raggiungimento degli scopi religiosi, di beneficenza,	
	educativi e di solidarietà che siano compatibili con le	
	normative di legge vigente;	
	4. Promuovere lo sviluppo di asili nido, scuole di ogni	
	ordine grado, case di riposo per anziani, orfanotrofi,	
	centri per tossico dipendenti, ospedali ed ogni altra	
	struttura sociale per il benessere e l'aiuto dell'umanità,	
	compatibile con la normativa vigente;	
	5. Promuovere la testimonianza, la cultura evangelica e la	
	sua rappresentatività presso lo Stato italiano, le regioni,	
	i consorzi di comuni, i comuni ed ogni altro ente pubblico e	
	privato in Italia ed all'estero;	
	6. Incoraggiare e promuovere relazioni fraterne tra le	
	chiese; incoraggiare l'ardore pastorale per la cura delle	
	anime; esercitare ed incoraggiare le missioni in campo	
	religioso e di solidarietà;	
	7. Assistere principalmente soggetti disadattati, emarginati	
	o che vivono in una situazione di degrado fisico, psichico e	
	sociale;	
	8. Assistere tossicodipendenti, o persone con problematiche	
	similari e relative famiglie;	
	9. Prevenire forme di dipendenza da sostanze e comportamenti	
	e altri aspetti di devianza;	
	10. Assistere i soggetti che si trovano in situazioni di	
	abusi e violenze fisiche e /o psicologiche, offrendo una	

	risposta di ordine fisico, mentale spirituale;	
	11. Istituire centri di ascolto e consulenza, primo contatto	
	e sostegno per bambini abbandonati, disoccupati,	
	disadattati, emarginati, carcerati, soggetti	
	tossicodipendenti ad alcol dipendenti, famiglie, persone	
	abusate;	
	12. Attività di recupero, riabilitazione, inserimento	
	sociale, centri di consulenza prevenzione giuridica ed	
	igienico sanitarie a favore delle persone sopra citate;	
	13. Attività mirate alla prevenzione delle dipendenze, delle	
	devianze dell'uso illecito di stupefacenti (conferenze,	
	dibattiti, incontri in scuole, chiese, circoli e simili, con	
	stampati specializzati, filmati, esperienze, eccetera);	
	14. Organizzazione di corsi di insegnamento di attività	
	lavorativa e corsi di formazione culturale di sostegno	
	scolastico finanziati da enti pubblici sia comunali, di	
	consorzi di comuni, regionali, nazionali e della comunità	
	europea;	
	15. Attività di divulgazione del lavoro svolto e di	
	sensibilizzazione delle parti sociali attraverso la	
	pubblicazione di libri, notiziari, partecipazione a	
	conferenze, convegni, organizzazione concerti, eccetera;	
	16. Attività di formazione professionale (tirocinio,	
	aggiornamento, perfezionamento) attraverso la partecipazione	
	e l'organizzazione di convegni, corsi, seminari, conferenze,	

	stage di formazione sia per il proprio personale, sia per il	
	personale docente di ogni ordine e grado, sia per altri	
	soggetti;	
	17. Organizzare iniziative, ritiri spirituali, attività	
	scoutistiche, attività culturali, sportive, turistiche e	
	ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di	
	svago e di riposo dei soci;	
	18. Attivare azioni di intervento sociale di volontariato	
	anche ai sensi della legge quadro numero 266/ 91 e	
	successive modifiche ed integrazioni, promuovere attività di	
	Protezione civile, salvaguardia dell'ambiente e per	
	interventi in situazioni di pubbliche calamità;	
	19. Vigilare sul rispetto dell'esercizio dei diritti di	
	libertà in tema di religione e di adoperarsi affinché la	
	cultura cristiano evangelica possa essere sempre più	
	presente nella vita del nostro paese;	
	Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata	
	in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti,	
	purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a	
	perseguirne il raggiungimento.	
	2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del	
	Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse	
	generale, a condizione che esse siano secondarie e	
	strumentali all'attività principale. La determinazione delle	
	attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che,	

	osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in	
	materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti	
	stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative	
	dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.	
	3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte	
	pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie	
	attività di interesse generale, nelle forme, nelle	
	condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del	
	Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello	
	stesso.	
	Titolo II	
	Norme sul rapporto associativo	
	Art.5 - Norme sull'ordinamento interno	
	1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a	
	criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza	
	dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative	
	sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.	
	2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli	
	associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti	
	dell'Associazione.	
	Art.6 - Associati	
	1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone	
	fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali,	
	aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano	
	collaborare al loro raggiungimento.	

	2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti	
	del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a	
	condizione che il loro numero non sia superiore al 50%	
	(cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di	
	promozione sociale.	
	3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo	
	Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio	
	Direttivo.	
	4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non	
	può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo	
	restando in ogni caso il diritto al recesso.	
	Art.7 - Procedura di ammissione	
	1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia	
	interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio	
	Direttivo, che è l'organo deputato a decidere	
	sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato	
	che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello	
	Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le	
	disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e	
	dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.	
	2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto	
	entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.	
	Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le	
	attività di interesse generale svolte.	

	3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo	
	associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della	
	deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli	
	associati.	
	4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato	
	e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre	
	30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di	
	esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea	
	ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza	
	che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo	
	raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il	
	ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata	
	deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante	
	deve essere garantito in Assemblea il diritto al	
	contraddittorio.	
	Art.8 - Diritti e doveri degli associati	
	1. Gli associati hanno il diritto di:	
	a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il	
	diritto di elettorato attivo e passivo;	
	b) essere informati di tutte le attività ed iniziative	
	dell'Associazione, e di parteciparvi;	
	c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale	
	diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di	
	presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede	

	entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni	
	successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede	
	dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal	
	Consiglio Direttivo.	
	2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin	
	dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati,	
	sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento	
	della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di	
	voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del	
	presente Statuto.	
	3. Gli associati hanno il dovere di:	
	a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle	
	finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei	
	rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;	
	b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni	
	e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei	
	termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili	
	e non sono rivalutabili.	
	Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo	
	1. La qualità di associato si perde per:	
	a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni	
	momento il diritto di recesso, mediante comunicazione	
	scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto	

	immediato;	
	b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista,	
	entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio	
	sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a	
	tutti gli associati entro un termine congruo per poter	
	provvedere al versamento. L'associato decaduto può	
	presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi	
	dell'art.7 del presente Statuto.	
	2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione	
	per:	
	a) comportamento contrastante con gli scopi	
	dell'Associazione;	
	b) persistenti violazioni degli obblighi statutari,	
	regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali	
	di una certa gravità.	
	3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio	
	Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto	
	all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla	
	data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso	
	può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non	
	oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere	
	inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o	
	altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito	

	all'appello proposto deciderà la prossima assemblea	
	regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno	
	essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine	
	dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in	
	Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di	
	convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso,	
	l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si	
	intende sospeso.	
	4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla	
	restituzione delle quote associative versate, né ha alcun	
	diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	Titolo III	
	Norme sul volontariato	
	Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	
	1. I volontari sono persone fisiche che condividono le	
	finalità dell'Associazione e che, per libera scelta,	
	prestano la propria attività tramite essa in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i	
	volontari, associati o non associati, che svolgono la loro	
	attività in modo non occasionale.	
	3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari	
	contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	

	civile verso terzi.	
	4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite	
	1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
	2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.	
	3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero	

	degli associati.	
	Titolo IV	
	Organi sociali	
	Art.12 - Organi dell'Associazione	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	a)l'Assemblea dei soci;	
	b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);	
	c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le	
	condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;	
	d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le	
	condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.	
	2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in	
	alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a	
	criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato	
	attivo e passivo.	
	Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità	
	di convocazione e funzionamento	
	1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è	
	composta da tutti gli associati in regola con il versamento	
	della eventuale quota associativa annuale.	
	2. Ciascun associato può intervenire personalmente in	
	Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato	
	mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e	
	deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È	
	ammessa una sola delega per associato.	

	3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione,	
	a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una	
	volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'Assemblea può essere inoltre convocata:	
	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del	
	Consiglio Direttivo;	
	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio	
	Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.	
	Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve	
	provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve	
	svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della	
	richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla	
	convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se	
	nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla	
	convocazione dell'Assemblea.	
	4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli	
	associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni	
	prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il	
	luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda	
	convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.	
	L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata	
	almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.	
	5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,	
	sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia	
	loro consentito di seguire la discussione in modo	

	simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.	
	L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il	
	Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della	
	riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del	
	verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione	
	venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata	
	sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le	
	decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.	
	6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione	
	o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato	
	indicato in sede di riunione assembleare.	
	7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono	
	riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal	
	verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è	
	trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.	
	Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	
	1. È compito dell'Assemblea ordinaria:	
	a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal	
	Consiglio Direttivo;	
	b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di	
	attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal	
	Consiglio Direttivo;	

	d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del	
	Consiglio Direttivo;	
	e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di	
	controllo, qualora si verificchino le condizioni di cui	
	all'art.30 del Codice del Terzo settore;	
	f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si	
	verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del	
	Terzo settore;	
	g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di	
	adesione e di esclusione dall'Associazione;	
	h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto	
	e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo	
	per il funzionamento dell'Associazione;	
	i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo	
	settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del	
	giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio	
	Direttivo o da altro organo sociale.	
	2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente	
	costituita con la presenza della metà più uno degli	
	associati; in seconda convocazione è validamente costituita	
	qualsiasi sia il numero degli associati presenti.	
	3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a	

	maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima	
	che in seconda convocazione.	
	Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	
	1. È compito dell'Assemblea straordinaria:	
	a)deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	b)deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione,	
	fusione o scissione dell'Associazione.	
	2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in	
	prima convocazione è validamente costituita con la presenza	
	di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda	
	convocazione è validamente costituita con la presenza di	
	almeno la metà più uno degli associati e delibera con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione	
	del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in	
	prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di	
	almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si	
	applica anche per la trasformazione, fusione o scissione	
	dell'Associazione.	
	Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	
	1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.	
	2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che	
	sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli	
	associati, sempre che essi siano in regola con il versamento	

	della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che	
	non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli	
	associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di	
	voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati	
	ai fini del raggiungimento dei quorum.	
	3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese;	
	si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta	
	almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle	
	cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni	
	riguardanti le persone, si procede mediante il voto a	
	scrutinio segreto.	
	Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in	
	carica	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo	
	dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati	
	in regola con il versamento della eventuale quota	
	associativa, ed è composto da un numero di membri che può	
	variare da 3 (tre) a 7 (sette) secondo quanto stabilito	
	dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi	
	rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono	
	nominati nell'atto costitutivo.	
	2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade	
	dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi	
	è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad	

	esercitare uffici direttivi.	
	3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono	
	rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza	
	del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per	
	l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.	
	Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di	
	funzionamento e di voto	
	1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni	
	qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.	
	2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale	
	deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni	
	prima della data della riunione, e deve indicare il luogo,	
	la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.	
	3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto	
	dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le	
	adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.	
	4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante	
	videoconferenza secondo le stesse modalità previste per	
	l'Assemblea.	
	5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in	
	sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è	
	presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.	
	6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente	
	costituite quando è presente la maggioranza dei suoi	

	componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza	
	dei presenti. Non sono ammesse deleghe.	
	7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei	
	casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede	
	mediante il voto a scrutinio segreto.	
	8. Un consigliere impossibilitato a partecipare ad una	
	riunione può delegare un altro consigliere;	
	8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito	
	verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a	
	ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.	
	Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri	
	per l'amministrazione ordinaria e straordinaria	
	dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:	
	a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di	
	attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario	
	dell'Associazione;	
	e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e	

	sull'esclusione degli associati;	
	f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il	
	funzionamento dell'Associazione, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	g) decidere l'eventuale quota associativa annuale,	
	determinandone l'ammontare;	
	h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;	
	i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con	
	i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti	
	esterni;	
	j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati	
	d'urgenza dal Presidente;	
	k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e	
	documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto	
	alle attività di interesse generale;	
	m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso	
	attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;	
	n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure	
	necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali,	
	oltre che alla gestione e al corretto funzionamento	
	dell'Associazione.	
	2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei	
	suoi membri il potere di compiere determinati atti o	
	categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.	

	3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei	
	libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal	
	Consiglio Direttivo o dal Presidente.	
	Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica	
	1. Il Presidente è il legale rappresentante	
	dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in	
	giudizio.	
	2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno	
	del Consiglio Direttivo.	
	3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio	
	Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.	
	4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni,	
	rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio	
	Direttivo.	
	5. Il Presidente ha la responsabilità generale della	
	conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in	
	particolare ha il compito di:	
	a) firmare gli atti e i documenti che impegnano	
	l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei	
	terzi;	
	b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e	
	del Consiglio Direttivo;	
	c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza,	
	sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte	
	del Consiglio Direttivo;	

	d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il	
	Consiglio Direttivo.	
	6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene	
	sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o	
	impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo	
	conferire espressa delega ad altro Consigliere.	
	Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del	
	Consiglio Direttivo	
	1. La carica di Consigliere si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al	
	Consiglio Direttivo;	
	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17,	
	c.2, del presente Statuto;	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del	
	verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del	
	presente Statuto.	
	2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino	
	dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel	
	precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla	
	sostituzione attingendo alla lista dei non eletti	
	nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I	
	Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla	
	prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere	
	sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica	

	fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo	
	vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento	
	o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio	
	Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione,	
	salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria	
	utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova	
	elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica	
	fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo	
	vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i	
	consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle	
	riunioni del Consiglio direttivo.	
	3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei	
	Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà	
	decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più	
	anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro	
	30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad	
	una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino	
	all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati	
	rimangono in carica per l'attività di ordinaria	
	amministrazione.	
	Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in	
	carica e funzionamento	
	1. L'organo di controllo, qualora nominato, può formato da 1	
	(uno) o da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non	
	necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi	

	membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	2397, comma 2, del Codice civile.	
	2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è	
	rieleggibile.	
	3. Esso, se collegiale, nomina al proprio interno un	
	Presidente.	
	4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige	
	verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo,	
	conservato nella sede dell'Associazione.	
	5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più	
	membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima	
	della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione	
	degli stessi tramite una nuova elezione da parte	
	dell'Assemblea.	
	6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica	
	l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed	
	esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.	
	Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno	
	dell'Associazione.	
	Art.23 - Competenze dell'organo di controllo	
	1. È compito dell'organo di controllo:	
	a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	

	amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo	
	concreto funzionamento;	
	c) esercitare il controllo contabile;	
	d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli	
	5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;	
	e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui	
	all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale	
	dà atto degli esiti di tale monitoraggio;	
	f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali	
	presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha	
	il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle	
	riunioni del Consiglio direttivo.	
	2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo	
	settore, l'organo di controllo può esercitare anche la	
	revisione legale dei conti.	
	3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla	
	documentazione dell'Associazione rilevante ai fini	
	dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi	
	momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal	
	fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Art.24 - L'organo di revisione	

	1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 1	
	(uno) o da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non	
	necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di	
	revisione devono essere iscritti al registro dei revisori	
	legali dei conti.	
	2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è	
	rieleggibile.	
	3. Esso, se collegiale, nomina al proprio interno un	
	Presidente.	
	4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la	
	revisione legale dei conti.	
	5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige	
	verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo,	
	conservato nella sede dell'Associazione.	
	6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più	
	membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima	
	della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione	
	degli stessi tramite una nuova elezione da parte	
	dell'Assemblea.	
	7. I membri dell'organo di revisione devono essere	
	indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo	
	obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre	
	cariche all'interno dell'Associazione.	
	Art.25 - Responsabilità degli organi sociali	

	1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione	
	rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche	
	personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in	
	nome e per conto dell'Associazione.	
	2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti	
	dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati),	
	rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali,	
	dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle	
	disposizioni in tema di responsabilità nelle società per	
	azioni, in quanto compatibili.	
	Titolo V	
	I libri sociali	
	Art.26 - Libri sociali e registri	
	1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo.	
	2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo	
	sia stato nominato.	
	3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di	
	revisione, qualora questo sia stato nominato.	

	4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei	
	volontari.	
	Titolo VI	
	Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di	
	esercizio	
	Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di	
	lucro	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è di Euro 55.599,92 (Euro	
	cinquantacinquemilacinquecentonovantanove virgola	
	novantadue) e viene utilizzato per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	Laddove il patrimonio sociale dovesse diminuire di oltre un	
	terzo rispetto al minimo di Euro 15.000,00 (Euro	
	quindicimila) in conseguenza di perdite, l'Organo di	
	Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di	
	Controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare	
	l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio	
	minimo, la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in	
	forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo	
	scioglimento dell'Ente.	
	2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	

	Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche	
	nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	
	Art.28 - Risorse economiche	
	1. L'Associazione trae le risorse economiche per il	
	funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:	
	a) quote associative;	
	b) contributi pubblici e privati;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) erogazioni liberali	
	e) rendite patrimoniali;	
	f) attività di raccolta fondi;	
	g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche	
	amministrazioni;	
	h) proventi da attività di interesse generale e da attività	
	diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;	
	i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo	
	settore e di altre norme competenti in materia.	
	Art.29 - Bilancio di esercizio	
	1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve	
	procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il	
	quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.	
	Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo	

	utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30	
	giugno.	
	3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso	
	la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che	
	precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed	
	ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne	
	visione.	
	Titolo VII	
	Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	
	Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea	
	straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre	
	quarti) degli associati, sia in prima che in seconda	
	convocazione.	
	2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno	
	o più liquidatori e delibera sulla destinazione del	
	patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo	
	parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del	
	Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione	
	imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in	
	mancaanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto	
	previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.	
	Titolo VIII	
	Disposizioni finali	
	Art.31 - Norme di rinvio	

[illegible]

[illegible]